

S. 227 / Nr. 46 Staatsverträge (i)

BGE 62 I 227

46. Sentenza del 6 novembre 1936 nella causa Monico c. Ticino.

Seite: 227

Regeste:

La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola che alcuni casi nettamente definiti di doppia imposizione delle agenzie e non si può quindi dedurre una norma per i casi di doppia imposizione non previsti in essa come ad es. quello risultante dal fatto che la legge tributaria ticinese sottopone entro certi limiti all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita anche i redditi o i capitali dei ticinesi residenti all'estero.

Estratto dai fatti.

A. - A. e R. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio sono domiciliati da molti anni a Londra ove esercitano un'attività commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su fchi. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando l'art. 17 lett. a della legge tributaria ticinese, il quale prescrive:

«Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sulla rendita:

a) coloro che sono domiciliati nel Cantone. § 1 ticinesi residenti all'estero iscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi sono considerati come domiciliati. L'imposta sulla rendita delle professioni, delle industrie e dei commerci da essi esercitati all'estero, sarà percepita soltanto per la metà del suo ammontare.»

A. e R. Monico ricorrevano contro questa tassazione domandando che fosse limitata agli stabili posseduti nel Cantone. A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalità inglese e di poter quindi invocare la convenzione conclusa il 17 ottobre 1931 fra la Confederazione e la Gran Bretagna

Seite: 228

«allo scopo di evitare certi casi di doppia imposizione» fra i quali si deve comprendere quello risultante dal fatto che essi, pur essendo domiciliati a Londra, erano assoggettati per i capitali e la rendita all'imposta anche nel Cantone Ticino

B. - Con decisione 25 marzo 1936 la Commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta ha respinto i gravami, dichiarando che la convenzione internazionale invocata dai ricorrenti non era applicabile alla fattispecie.

C - Alfredo e Riccardo Monico hanno interposto un ricorso di diritto pubblico con cui domandano al Tribunale federale l'annullamento della decisione 25 marzo 1935 e l'esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste loro dal fisco ticinese per l'anno 1935 A sostegno di queste domande i ricorrenti adducono che l'opinione dell'autorità cantonale secondo cui la convenzione anglo-svizzera del 17 ottobre 1931 non si applicherebbe ad essi è erronea. Essi possiedono anche la nazionalità inglese ed abitano a Londra, dove geriscono un'azienda commerciale e pagano le imposte, tornando nel Cantone Ticino solo intermittenemente per brevi periodi di vacanze, senza esercitarvi nessuna attività commerciale L'art 17 LTC che, nonostante il domicilio all'estero, li assoggetta all'imposta sulla sostanza mobile e sulla rendita nel Cantone, è incompatibile coll'art 2 della suddetta convenzione, il quale vieta la doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e la Gran Bretagna

Lo Stato del Cantone Ticino ha proposto il rigetto del ricorso.

D - Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale delegato all'istruzione della causa chiedeva al Dipartimento politico federale dei chiarimenti sulla portata della convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanto riguarda la fattispecie Dalla risposta in data 23 ottobre 1936 del Dipartimento risulta segnatamente che la convenzione mira soltanto ad impedire la doppia imposta in certi casi nettamente specificati in cui una persona domiciliata

Seite: 229

in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro un'agenzia. Invece essa non si applica nei casi in cui l'imposizione del contribuente nell'altro Stato non è che il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai rapporti economici creati da un'agenzia, ma dal vincolo personale della nazionalità. Gli Stati contraenti non avevano potuto intendersi su una definizione comune del concetto di domicilio delle persone fisiche e, per ognuno di essi, questa nozione restava quindi definita dalla legge nazionale. Si era per errore che nel catalogo, annesso alla convenzione, delle imposte svizzere alle quali era

applicabile l'art. 2, erano enumerate anche le tasse comunali ticinesi di fuocatico, testatico e personale che avevano una base personale e non economica. Il catalogo in questione non aveva però carattere convenzionale e sarebbe stato modificato nella prossima edizione coll'eliminazione delle prefate tasse.

Considerando in diritto:

I ricorrenti adducono che la doppia imposizione risultante dal fatto che, nonostante il loro domicilio a Londra, essi sono assoggettati all'imposta ticinese sulla rendita e sulla sostanza, è vietata dalla convenzione anglo-svizzera del 17 ottobre 1931. Quest'opinione non è fondata. Il tenore di questa convenzione, il suo titolo stesso, il preambolo da cui è preceduta in cui è detto che i contraenti sono «animati dal desiderio di concludere una convenzione allo scopo di esentare reciprocamente, in certi casi, da imposizione i redditi o i benefici realizzati da agenzie e di facilitare in questo modo la conclusione di una convenzione generale al fine di evitare la doppia imposizione», il suo istoriato (cfr. il Messaggio del Consiglio federale, F. F. ed. francese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch'essa regola unicamente alcuni casi nettamente specificati di doppia imposizione. Nei riguardi della Confederazione questi casi sono indicati all'art. 2 della convenzione che concede, con alcune riserve, l'esonero da qualsiasi imposta

Seite: 230

diretta federale, cantonale e comunale sul reddito e sul patrimonio «a tutti i redditi o benefici che una persona domiciliata nel Regno Unito e senza domicilio in Svizzera ritira direttamente o indirettamente da un'agenzia in Svizzera, come pure ai patrimoni posseduti o impiegati da questa persona in Svizzera allo scopo di realizzare questi redditi o benefici.»

In concreto i ricorrenti, domiciliati in Inghilterra, non hanno un'agenzia in Svizzera ove, secondo le loro dichiarazioni, non esercitano nessuna attività commerciale, e non possono quindi prevalersi del disposto dell'art. 2.

Nè si può inferire dal divieto d'imposizione dei redditi che una persona domiciliata in Inghilterra trae da un'agenzia in Svizzera, che lo stesso divieto debba valere a fortiori anche per i redditi realizzati in Inghilterra da una persona domiciliata in quel paese: osta infatti ad una simile illazione la circostanza già rilevata che, colla convenzione 17 ottobre 1931, gli Stati contraenti non hanno, con deliberato proposito, inteso eliminare tutti i casi di doppia imposizione che possono sorgere nelle loro relazioni, ma solo quelli relativi alle agenzie. La convenzione non toglie dunque al Cantone Ticino la facoltà, sancita dall'art. 17 della legge tributaria cantonale che crea un domicilio fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all'estero iscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi, d'assoggettare, in virtù e nei limiti previsti da questa disposizione, i ricorrenti, suoi cittadini domiciliati in Inghilterra, all'imposta sulla sostanza e sulla rendita nel Cantone

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto